

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5779-bis

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI e SANTUZ

Interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna

(Già articoli da 3 a 9 della proposta di legge n. 5779, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 15 luglio 1991)

PROPOSTA DI LEGGE

ARTT. 1-2.

.....
.....
.....
.....

ART. 3.

(Prosecuzione degli interventi per gli anni 1992 e 1993).

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge

29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi ripartita in ragione di lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1992 e 1993.

ART. 4.

(Ripartizione dello stanziamento).

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 3 è così ripartito:

a) lire 233.340 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 221.340 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 6.660 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.340 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 166.660 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

d) lire 96.340 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

ART. 5.

(Interventi di competenza dello Stato).

1. La somma di lire 221.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 105.340 milioni, in ragione di lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 settembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 3.400 milioni, in ragione di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonché per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell' articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 16.680 milioni, in ragione di lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 66.640 milioni, in ragione di lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 11.180 milioni, in ragione di lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 10.740 milioni, in ragione di lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.680 milioni, in ragione di lire 1.340 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 680 milioni, in ragione di lire 340 milioni per ciascuno

degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera *l*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 6.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previsti dal-

l'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonché ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ripartita in ragione di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata, quanto a lire 290 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.660 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.390 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

ART. 6.

(Interventi di competenza della regione Veneto).

1. La somma di lire 166.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), destinata ad interventi di competenza della regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché nell'interesse dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della regione in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono eseguiti in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato.

ART. 7.

(Interventi di competenza della provincia di Venezia).

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ripartita in ragione di lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia.

ART. 8.

(Interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia).

1. La somma di lire 96.340 milioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 53.560 milioni, in ragione di lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) lire 12.000 milioni, in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 21.780 milioni, in ragione di lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.000 milioni, in ragione di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 3 a 8, pari a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede utilizzando, per gli stessi anni 1992 e 1993, l'accantonamento « Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia », iscritto nel bilancio triennale 1991-1993 tra i fondi per provvedimenti legislativi di conto capitale (allegato C/3).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTT. 10-14.

.....
.....
.....
.....